

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINANZIARIA **ai sensi dell'art. 6, comma 5 del CCRL Area Enti Locali 7.12.2006**

L'allegato testo dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo, avente ad oggetto "Accordo sul diritto di assemblea", è stato siglato il 7 marzo 2013 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dai soggetti sindacali di cui all'articolo 11, comma 1, del CCRL 7.12.2006.

Esso è il risultato di una revisione del contratto decentrato integrativo siglato in data 14 gennaio 2010 avente ad oggetto "Diritto di assemblea – Integrazione Protocollo Relazioni Sindacali", a seguito di più richieste della parte sindacale volte a valutare l'esito della sperimentazione dell'accordo, come previsto nelle dichiarazioni congiunte dello stesso.

Si è provveduto quindi alla convocazione della Commissione Paritetica per valutare, alla presenza della parte datoriale e di quella sindacale, il periodo di sperimentazione e gli eventuali correttivi da apportare all'accordo.

Se con l'accordo del 2010 si era inteso dare attuazione a quanto previsto sul diritto di assemblea dall'art. 3 dell'accordo regionale del 13.02.06 in materia di prerogative sindacali, in particolare all'ultimo comma: "Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita, nelle unità operative interessate, la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo", con questa nuova ipotesi si è voluta riunire tutta la disciplina relativa al diritto assembleare in un unico testo, poiché precedentemente il diritto di assemblea era disposto dall'art. 13 del Protocollo Relazioni Sindacali, testo ormai disapplicato e da un rinvio allo schema dei servizi pubblici essenziali e dei contingenti di personale previsti per lo sciopero.

L'attuale ipotesi permette quindi una maggior chiarezza sull'esercizio del diritto di assemblea sindacale stesso visto che tutta la disciplina è ora contenuta in un unico accordo; promuove una maggior trasparenza sulle procedure che regolano l'attivazione dei contingenti previsti in caso di assemblea; parifica maggiormente i dipendenti del Comune di Trieste quanto a partecipazione alle assemblee (in particolare per il personale delle strutture educative e della Polizia Locale); ha permesso infine di rivedere alcuni contingenti a seguito della sperimentazione, con la contemporanea correzione di alcune parti di testo ormai datate, sempre nell'ottica di contenimento dell'esercizio del diritto di assemblea con l'esigenza di garantire l'effettività di diritti costituzionalmente tutelati, in particolare in determinati servizi e limitatamente alle prestazioni ritenute indispensabili in base alla normativa vigente.

La suddetta disciplina non comporta un costo per l'Ente ed è finalizzata a garantire il miglioramento dei servizi e a ridurre i disagi dell'utenza derivanti dalla partecipazione dei dipendenti alle assemblee sindacali.